

Dal primo gennaio 2015 cambiano le regole dell'incentivo. E anche i moduli per far domanda

Sabatini-bis alle imprese estere

L'agevolazione si apre alle attività senza sede in Italia

DI CINZIA DE STEFANIS

Cambiano i moduli per la presentazione delle domande alla Sabatini-bis. E l'agevolazione si apre anche alle imprese estere, con sede in uno stato membro dell'Unione europea, che non hanno una sede operativa in Italia: queste imprese potranno presentare domanda di incentivazione. Dal 1° gennaio 2015 scattano infatti nuove regole di accesso alle agevolazioni per l'acquisto di macchinari, di impianti e di attrezzature da parte delle pmi (la cosiddetta Sabatini-bis, ndr). Perché col nuovo anno entreranno in vigore i nuovi regolamenti comunitari di esenzione n. 651/2014 (generale) e n. 702/2014 (settori agricolo e forestale e zone rurali).

Le indicazioni per la loro attuazione sono contenute in una circolare diramata dalla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in data 24 dicembre 2014 (n. 71229). Il provvedimento modifica e integra la circolare direttoriale del Mise del 10 febbraio 2014, n. 4567. Ma non è finita: con una futura nuova circolare lo Sviluppo economico esplicherà le modifiche introdotte da un altro regolamento comunitario che sostituirà il regolamento (Ce) n. 736/2008, concernente le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, in corso di approvazione. Ma andiamo con ordine.

IMPRESE ESTERE. Nel caso di domanda di agevolazione ad opera delle imprese estere, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al registro delle imprese di riferimento.

TEMPISTICA INVESTIMENTI. La nuova circolare modifica l'avvio degli investimenti, stabilendo che debbano essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al regolamento 702/2014, che potranno essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione

Le nuove regole comunitarie per la Sabatini-bis

Nuovi regolamenti comunitari

La circolare del 24 dicembre scorso modifica e integra la circolare direttoriale del 10 febbraio 2014, n. 4567, al fine di adeguare le disposizioni attuative dell'intervento ai nuovi regolamenti comunitari di esenzione in vigore dal 1° gennaio 2015, n. 651/2014 (generale) e n. 702/2014 (settori agricolo e forestale). Con successiva circolare si provvederà per quanto riguarda il settore della pesca, per il quale il nuovo regolamento di esenzione non è stato ancora adottato. Nel frattempo le domande di agevolazione per questo settore sono sospese

Modulistica (aggiornata al 24 dicembre 2014)

Dal 1° gennaio '15 andranno utilizzati i moduli che seguono:

- modulo di domanda
- modulo per la dichiarazione di ultimazione investimento
- modulo per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo
- dichiarazione liberatoria del fornitore
- modulo richiesta quote contributo successive alla prima
- elenco oneri informativi
- atto di impegno
- calcolo contributo

degli aiuti. Per avvio dell'investimento s'intenderà «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renderà irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima». L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non saranno considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per 'avvio dei lavori' si intenderà «il momento

di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito», secondo la definizione di cui all'art. 2, numero 23), del regolamento Gber e l'analoga definizione di cui all'art. 2, numero 25), del regolamento 702/2014 relativo ai settori agricolo e forestale.

MODALITÀ EROGAZIONE. Le richieste di erogazione dovranno essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica di seguito dettagliata. L'impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di

erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati, in formato digitale, e deve inoltrarli al Mise esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via Pec dal Ministero all'indirizzo Pec dell'impresa. Contestualmente, dal Mise è trasmessa, all'indirizzo e-mail del «referente da contattare per eventuali comunicazioni» indicato nel modulo di domanda, una comunicazione informativa circa l'avvenuto invio delle suddette credenziali.

— © Riproduzione riservata —